



# Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)

## Modifica del 30.10.2024

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 dicembre 1978<sup>1</sup> sull'indicazione dei prezzi è modificata come segue:

*Art. 16 cpv. 1 lett. a, cpv. 3 e 3<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Oltre al prezzo effettivamente da pagare il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:

- a. ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo comparativo (autocomparazione) nei seguenti intervalli di tempo:
  1. fino a immediatamente prima dell'indicazione del prezzo effettivamente da pagare; o
  2. per almeno 30 giorni consecutivi;
- b. ... (prezzo di lancio) ; o
- c. ... (confronto con la concorrenza).

<sup>3</sup> Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo per due mesi. Il prezzo comparativo di cui al capoverso 1 lettera a numero 2 può essere indicato senza limiti di tempo e utilizzato per tutte le riduzioni di prezzo successive e consecutive.

<sup>3bis</sup> Se il fornitore ritira temporaneamente merci o prestazioni di servizi dalla propria offerta e poi le mette nuovamente in vendita, può continuare a indicare l'ultimo prezzo comparativo praticato prima di tale ritiro secondo il capoverso 1 lettera a numero 2.

<sup>1</sup> RS 942.211

II

La presente ordinanza entra in vigore il 01.01.2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi